

non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assemblee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le questioni che insorgono in ordine all'applicazione del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa ».

13. 1. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

« I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica il quale, su richiesta di due quinti dei propri componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74 ».

13. 49. Bressa, Boato, Leoni, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13. 250.

All'emendamento 13. 250, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 117 *fino alla fine del comma con le seguenti:* assegnate alla competenza esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente.

0. 13. 250. 2. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

All'emendamento 13. 250., primo periodo, sostituire le parole: secondo comma *con le seguenti:* secondo e terzo comma.

0. 13. 250. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge ».

13. 250. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, dopo le parole: rendiconto consuntivo dello Stato aggiungere le seguenti: e i disegni di legge annuali relativi alla manovra finanziaria dello Stato.

13. 3. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: su tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo,

13. 70. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: di due quinti con le seguenti: della maggioranza.

13. 4. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

al secondo comma:

al quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera;

al sesto periodo, sostituire le parole da: in via definitiva fino alla fine del comma con le seguenti: . Il Senato federale della Repubblica delibera in via definitiva con le stesse modalità, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma.

13. 74. Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

al secondo comma:

al quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera

al sesto periodo, sostituire le parole da: in via definitiva fino alla fine del comma con le seguenti: . In caso di approvazione, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma, secondo e terzo periodo.

13. 75. Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:

al primo periodo, dopo le parole: l'esame dei disegni di legge concernenti aggiungere le seguenti: la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e;

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ha inizio presso il Senato federale della Repubblica;

dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Escluso il caso dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, qualora la commissione mista paritetica, entro quaranta giorni dalla data di convocazione, non predisponga un testo da sottoporre alle due Assemblee o queste ultime non deliberino in via definitiva entro quindici giorni dalla data di convocazione, la Camera dei deputati decide in via definitiva. Qualora la deliberazione della Camera dei deputati venga assunta con una maggioranza inferiore ai tre quinti dei propri componenti, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, può deliberare di respingere il disegno di legge a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

13. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: l'esame dei disegni di legge concernenti aggiungere le seguenti: la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, concernenti.

13. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

«I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere m) e p), 117, quinto e nono comma, 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di elezione del Senato, sono esa-

minati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro sessanta giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge di revisione della Costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119».

13. 50. Leoni, Bressa, Boato, Deiana, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per l'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, fatto salvo che l'esame da parte del Senato federale della Repubblica può avvenire su richiesta di un quinto dei propri componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, e che la Camera dei deputati decide in via definitiva sulle eventuali modifiche proposte dal Senato, potendo respingere tali proposte esclusivamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti».

13. 5. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 251.

All'emendamento 13. 251., primo periodo, sostituire le parole: esamina i disegni di legge fino alla fine del comma con le seguenti: può esaminare i disegni di legge esclusivamente nei casi disciplinati dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

0. 13. 251. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge ».

13. 251. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sopprimere il sesto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 28, capoverso ART. 94, sopprimere il secondo comma.

13. 15. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire il sesto ed il settimo periodo con i seguenti: Qualora le proposte

di modifica siano approvate a maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati, il testo viene trasmesso al Senato delle regioni. Qualora il Senato, entro trenta giorni, non deliberi a maggioranza dei due terzi l'approvazione del disegno di legge così come trasmesso alla Camera dei deputati, la legge si intende approvata secondo la nuova formulazione ed è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74 della Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

13. 9. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire il sesto ed il settimo periodo con i seguenti: Qualora le proposte di modifica siano approvate a maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati, il testo viene trasmesso al Senato delle regioni. Qualora il Senato, entro trenta giorni, non deliberi a maggioranza dei due terzi l'approvazione del disegno di legge così come trasmesso alla Camera dei deputati, la legge si intende approvata secondo la nuova formulazione ed è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74 della Costituzione.

13. 76. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sesto periodo, sopprimere le parole da: , salvo che, entro trenta giorni fino alla fine del periodo.

13. 78. Saponara.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13. 252
(Nuova formulazione)

All'emendamento 13. 252., primo periodo, sostituire le parole da: concernenti le materie fino alla fine del comma con le seguenti: di revisione della Costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale

e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119.

0. 13. 252. 5. Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

All'emendamento 13. 252., primo periodo, dopo le parole: le materie di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 33, primo primo comma,

0. 13. 252. 8. Pacini.

All'emendamento 13. 252., primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: , m-bis), n).

0. 13. 252. 9. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

All'emendamento 13. 252., primo periodo, sostituire le parole da: 118, commi secondo e quinto fino alla fine del periodo con le seguenti: 118, commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, 122, primo comma, 125, 129, primo comma, 132, secondo comma, e 133, primo e secondo comma.

0. 13. 252. 10. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

All'emendamento 13. 252., sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 13. 252. 7. Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il terzo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee».

13. 252 (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dello Stato fino alla fine del periodo con le seguenti: è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato,

la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

13. 6. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , la tutela della concorrenza.

***13. 31.** Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Malgieri, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , la tutela della concorrenza.

***13. 81.** Tabacci, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , le norme generali sulla tutela della salute.

13. 72. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: tutela della salute, aggiungere le seguenti: l'energia e le reti di telecomunicazione.

13. 71. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 70, al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , nonché nei casi in cui fino alla fine del periodo.

13. 41. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13. 82. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: e su di esso non sono ammessi emendamenti.

13. 79. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora la commissione mista paritetica non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assemblee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ».

13. 7. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13. 253.

All'emendamento 13. 253 nuova formulazione sopprimere le parole: ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma.

0. 13. 253. 6. Bressa, Boato, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 253., primo periodo, sostituire le parole da: il Presidente della Repubblica fino a: espone con le seguenti: il Primo Ministro ne espone.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui non abbia accolto tali modifiche pronunciandosi a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma, relativamente alle sole parti che il Senato non ha accolto.

0. 13. 253. 3. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Fistorol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

All'emendamento 13. 253., primo periodo, dopo le parole: verificati i presupposti aggiungere la seguente: costituzionali.

0. 13. 253. 5. Armani.

(Approvato)

All'emendamento 13. 253., primo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con la seguente: invita.

0. 13. 253. 1. Armani.

All'emendamento 13. 253., primo periodo, sostituire la parola: autorizzare con la seguente: invitare.

0. 13. 253. 2. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 70, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte ».

13. 253. *(Nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il quarto comma con i seguenti:

« I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono ».

13. 52. Bressa, Boato, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zannella.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, al primo periodo, sostituire le parole: di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa con le seguenti: che insorgono in ordine all'applicazione del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

13. 8. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13. 254
(Nuova formulazione).

Sostituire le parole da: primo periodo fino a regolamenti con le seguenti: secondo periodo, sostituire le parole da « paritetico » a « senatori » con le seguenti: « composto da dieci deputati e dieci senatori ».

0. 13. 254. 1 *(Nuova formulazione).* Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

Sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere la parola « legislativa ».

0. 13. 254. 3 *(Nuova formulazione).* Leoni, Boato, Bressa.

Alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: al medesimo comma fino a: delle due Camere.

0. 13. 254. 2 *(Nuova formulazione).* Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

Alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: aggiungere, in fine, il seguente periodo fino alla fine del periodo.

0. 13. 254. 4 (Nuova formulazione). Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

Alla parte consequenziale, dopo le parole: su proposta del Comitato, stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti.

0. 13. 254. 5 (Nuova formulazione). Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: tra le due Camere aggiungere le seguenti: ,

sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,.

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere”;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del Comitato, stabiliscono i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

13. 254 (Nuova formulazione). La Commissione.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

